

NORMATIVE

Pagamento dell'IVA posticipato per gli autotrasportatori Art. 74 D.P.R. 633/72 di Stefania Laudano

PAGAMENTO DELL'IVA POSTICIPATO PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Gli autotrasportatori per conto terzi iscritti nel relativo albo, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal volume d'affari, possono annotare le fatture emesse per le prestazioni di servizi, anziché entro quindici giorni dalla loro emissione, entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, rinviando pertanto di un trimestre il pagamento dell'IVA. Ad esempio le fatture emesse dal 1o luglio al 30 settembre possono essere annotate entro il 30 dicembre e computate nella liquidazione del trimestre ottobre – dicembre (v. Circ. Min. 30 ottobre 1998, n. 252/E).

Possono usufruire di tale agevolazione le prestazioni di servizio di autotrasporto e le operazioni accessorie collegate all'operazione principale di autotrasporto da un nesso di causalità necessaria, come ad es. i servizi di carico e scarico merci, il magazzinaggio, la custodia,..... Le prestazioni accessorie possono essere fatturate separatamente da quelle principali purché vengano indicati gli estremi delle fatture relative alle operazioni cui sono collegate. Il particolare regime agevolato si può applicare anche quando la prestazione di autotrasporto viene effettuata parte su strada e parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, cosiddetto trasporto combinato.

Le agevolazioni si applicano anche nel caso di prestazioni di autotrasporto effettuate dalle imprese in esecuzione di contratti subconcessi da altre imprese autorizzate all'autotrasporto per conto terzi, purché in possesso dei requisiti richiesti.